



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di  
CAGLIARI

Prot. ~~12~~ 2020

Cagliari, 3 settembre 2020

OGGETTO: provvedimenti organizzativi concernenti l'accesso agli Uffici della Procura e ai relativi servizi

Ai  
Procuratori Aggiunti  
Ai Sostituti Procuratori  
Ai Vice Procuratori Onorari  
Al Dirigente Amministrativo  
Ai Direttori di Sezione  
Ai Responsabili delle Aliquote della Sezione di P.G.  
SEDE

e p.c.

Al Consiglio Superiore della Magistratura – Settima Commissione - Roma  
Al Procuratore Generale – Sede  
Al Presidente della Corte d'Appello - Sede  
Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati- Sede  
Al R.S.P.P.- Sede  
Alla R.S.U.- Sede  
Al R.L.S.- Sede

Il Procuratore della Repubblica

Visto il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 recante *Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n.18 recante ulteriori misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modifiche, nella l. 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, recante nuove norme in materia di termini processuali;

Visto il decreto legge 30 aprile 2020 n. 28;

Visti i DPCM 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 26 aprile 2020;

Viste le circolari del Ministero della Giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria, Personale e Servizi n. 70896 e 70897 del 2 maggio 2020;

Viste le linee guida predisposte dalla VII Commissione del C.S.M. in data 11 e 27 marzo 2020;

Visto il d.l.30 luglio n. 83 che ha prorogato fino al 15 ottobre lo stato di emergenza sanitaria;

sentito il Dirigente Amministrativo;

Sentiti il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari avv.Aldo Luchi e il Segretario avv.Gianluigi Perra;

### **Premesso**

che con provvedimento del 9 maggio 2020 la scrivente ha adottato in ottemperanza al disposto dell'art. 83, commi 6 e 7 del d.l.n.18 del 2020, come modificato dal d.l. n.23/2020, le misure organizzative necessarie per consentire, dal 12 maggio al 31 luglio 2020, il rispetto delle indicazioni sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Giustizia, e delle prescrizioni adottate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

### **Rilevato**

che con d.l.n.83 del 30 luglio 2020 il Governo ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria da Covid 19 fino al 15 ottobre 2020 e che l'incremento della curva dei contagi registrata anche nel territorio sardo nell'ultimo mese impone di prorogare in via d'urgenza il provvedimento di cui sopra, finalizzato a garantire all'interno della Procura della Repubblica di Cagliari il rispetto scrupoloso delle indicazioni della autorità sanitaria evitando, in particolare, assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, che rappresentano, come noto, i principali fattori di diffusione del contagio mediante trasmissione di droplet.

### **Dispone**

le seguenti misure.

#### **ACCESSO AGLI UFFICI**

- A) Non sarà consentito l'accesso nei locali della Procura della Repubblica a persone con evidenti sintomi di malattie respiratorie.

#### **RAPPORTI TRA SEGRETERIE, AVVOCATI E UTENZA**

I rapporti tra segreterie, avvocati e utenza si svolgeranno preferibilmente per mezzo

della posta elettronica certificata.

### **Prima Sezione Penale:**

**le richieste ex art. 335 c.p.p., le richieste di copie di atti, le richieste di informazioni, le nomine, le querele presentate da avvocati** dovranno essere inoltrate alla Prima Segreteria Penale utilizzando la casella PEC *penale.procura.cagliari@giustiziacert.it*

**Per gli altri incombenti resterà attivo il servizio di sportello (III Piano)** nel rispetto delle seguenti fasce orarie:

dalle ore 8.45 alle ore 10.15 verranno ricevuti gli avvocati con cognome avente iniziale dalla A alla L nonché le FF.OO. provenienti da Comuni con iniziale dalla A alla L;

dalle ore 10.15 alle ore 11.45 verranno ricevuti gli avvocati con cognome avente iniziale dalla M alla Z nonché le FF.OO. provenienti da Comuni con iniziale dalla M alla Z.

### **Ufficio 415 bis e Citazioni:**

**le richieste di informazioni e le nomine** dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo PEC: *citazioni.procura.cagliari@giustiziacert.it*

Le richieste di **copie di fascicoli di ridotte dimensioni** potranno essere trasmesse allo stesso indirizzo PEC **specificando nell'oggetto i seguenti dati nell'ordine appresso indicato:** 1) richiesta copie; 2) n. RNR del procedimento; 3) FASCICOLO AL 415 BIS ovvero A DIBATTIMENTO.

L'Ufficio comunicherà con PEC al richiedente se il fascicolo, avuto riguardo alle dimensioni, è trasmissibile in copia telematicamente, determinando nel contempo l'importo dei diritti dovuti.

Ricevuta via PEC la attestazione, da parte dell'avvocato, del pagamento telematico dei diritti, l'Ufficio provvederà alla trasmissione del fascicolo stesso mezzo.

**Le richieste di copie di fascicoli non trasmissibili telematicamente saranno depositate allo sportello (VI Piano)** nel rispetto dei seguenti orari:

dalle ore 8.45 alle ore 10.15 verranno ricevuti gli avvocati con cognome avente iniziale dalla M alla Z;

dalle ore 10.15 alle ore 11.45 verranno ricevuti gli avvocati con cognome avente iniziale dalla A alla L;

### **Casellario Giudiziale:**

Resta attivo lo sportello situato al piano terra che osserverà il seguente orario:

dalle ore 9.30 alle ore 10.30 utenti privati o avvocati con cognome avente iniziale dalla A alla L;

dalle ore 10.30 alle ore 11.45 utenti privati o avvocati con cognome avente iniziale dalla M alla Z;

Nel caso in cui l'utente privato si presenti con il suo avvocato, si terrà conto del cognome dell'utente privato.

La presentazione di querele da parte dei privati avverrà previo appuntamento contattando telefonicamente il funzionario Loredana De Nicola al numero telefonico 07060222306.

**Il funzionario riceverà comunque, anche senza prenotazione, le querele di privati relative a reati di c.d. Codice Rosso.**

\*\*\*\*\*

Il pubblico in attesa non potrà sostare nelle immediate vicinanze degli sportelli e dovrà tenere la distanza di sicurezza di un metro. In particolare si raccomanda di occupare le sedie in modo da rispettare detta distanza, lasciando libero almeno un posto tra una sedia e l'altra.

#### ACCESSO ALLE SEGRETERIE DEI PM E AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI

L'accesso del pubblico alle segreterie dei magistrati e agli altri uffici avverrà previo appuntamento, e una persona per volta, in modo tale da evitare assembramenti.

In ogni caso, non si potrà stazionare nelle anticamere degli uffici ma unicamente nei corridoi, rispettando le distanze.

#### ACCESSO AGLI UFFICI DEI PUBBLICI MINISTERI

Gli avvocati comunicheranno con i pubblici ministeri, di regola, via mail (presentazione di proposte di patteggiamento ecc.).

A questo fine, i pubblici ministeri avranno cura di verificare quotidianamente la propria casella di posta istituzionale.

I pubblici ministeri ricorreranno di regola all'applicativo Teams per riunioni con colleghi e forze di polizia, salvi i casi eccezionali in cui sia necessario stabilire incontri diretti. Nel caso di compresenza di tre o più persone, tali incontri diretti avverranno nella biblioteca.

L'accesso di avvocati e utenti esterni agli uffici dei pubblici ministeri, limitato a casi residuali, avverrà previo appuntamento e limitando a due il numero delle persone presenti contemporaneamente nelle stanze.

#### NORME IGIENICHE

Si raccomanda al personale giudiziario ed amministrativo nonché agli utenti esterni l'osservanza scrupolosa delle norme igienico-sanitarie elencate nell'All. 4 al DPCM 26 aprile 2020, che si unisce in copia al presente provvedimento.

Si raccomanda in particolare di evitare assembramenti negli spazi comuni (corridoi, aree antistanti distributori di alimenti e bevande), di mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro e di arieggiare frequentemente i locali.

In ossequio all'art. 3 comma 2 DPCM 26 aprile 2020, è fatto obbligo l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche, anche autoprodotte) in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Si raccomanda in particolare l'uso dei suddetti DPI nei corridoi e in genere negli spazi comuni ed altresì ogniqualvolta si acceda all'interno dei singoli uffici.

Il presente provvedimento, immediatamente efficace, resterà in vigore per tutta la durata dell'emergenza sanitaria.

Se ne dispone la pubblicazione nel sito della Procura della Repubblica di Cagliari.

Il Procuratore della Repubblica  
M. Alessandra Pelagatti

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end, representing the name M. Alessandra Pelagatti.



# *Ministero della Giustizia*

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi*

*Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati*

**Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale e previste dal comma 12-quater.1 dell'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare", convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi", ed ulteriormente modificato dal decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19"**

## IL DIRETTORE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

visto l'art. 83, comma 12-quater.1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed ulteriormente modificato dal decreto legge 20 aprile 2020, n. 28, che demanda al Direttore Generale S.I.A. del Ministero della Giustizia l'emanazione di un provvedimento contenente le disposizioni che regolano la procedura telematica di deposito da parte degli avvocati di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici del pubblico ministero autorizzati ad avvalersi di questo servizio con decreto del Ministro;

rilevato che l'art. 83, comma 12-quater.1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed ulteriormente modificato dal decreto legge 20 aprile 2020, n. 28, consente di

adottare disposizioni anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

visto il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

visto il D. lvo 18 maggio 2018, n. 51;

visto il D.M. 21 febbraio 2011, n. 44;

visto il DM 27 aprile 2009;

EMANA

IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

ART. 1

*(Ambito di applicazione)*

1. Il presente provvedimento contiene le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale e previste dal comma 12-quater.1 dell'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare", convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi", ed ulteriormente modificato dal decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19".

ART. 2

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente provvedimento, si intende:
  - a) **Area Riservata**: contenitore di tutte le pagine e i servizi del Portale dei Servizi telematici disponibili previa identificazione informatica come disciplinata dall'articolo 5 delle Specifiche Tecniche;
  - b) **CAeS (CMS Advanced Electronic Signature)**: formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 101 733 V1.7.4 e basata a sua volta sulle specifiche RFC 3852 e RFC 2634 e successive modificazioni;
  - c) **DGSIA**: Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia;
  - d) **PAeS (PDF Advanced Electronic Signature)**: formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 102 778 basata a sua volta sullo standard ISO/IEC 32000 e successive modificazioni;
  - e) **PDF**: Portable Document Format;

- f) **PDP:** Portale Deposito atti Penali;
- g) **PST:** Portale Servizi Telematici di cui all'art. 6 del Regolamento;
- h) **Regolamento:** il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, portante "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24", e successive modificazioni;
- i) **Re.Ge.WEB:** modulo del sistema SICP per la gestione dei registri di cancelleria;
- j) **ReGIndE:** Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, come definito all'art. 7 del Regolamento;
- k) **SICP:** Sistema Informativo della Cognizione Penale;
- l) **Specifiche Tecniche:** provvedimento del 16 aprile 2014 del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia, contenente le specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del Regolamento, come modificato dal decreto 28 dicembre 2015.

### ART. 3

#### *(Modalità di accesso al Portale Deposito atti Penali)*

1. Il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale avviene attraverso il servizio esposto sul PDP.
2. Il servizio è accessibile dal PST all'indirizzo <http://pst.giustizia.it>, tramite l'Area Riservata di cui all'articolo 5 delle Specifiche Tecniche.
3. L'identificazione informatica dei difensori per l'accesso all'Area Riservata avviene con le modalità previste all'articolo 6 delle Specifiche Tecniche.
4. L'accesso al PDP è consentito unicamente ai soggetti iscritti nel ReGIndE con ruolo avvocato.

### ART. 4

#### *(Formato dell'atto del procedimento e dei documenti allegati in forma di documento informatico)*

1. L'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare telematicamente presso l'ufficio del pubblico ministero, rispetta i seguenti requisiti:
  - è in formato PDF;
  - è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
  - è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
2. I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:

- sono in formato PDF;  
sono sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata.
3. Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.
  4. La dimensione massima consentita per ciascun deposito di atti ed eventuali allegati è pari a 30 *Megabyte*.

#### ART. 5

##### *(Requisito per il deposito sul PDP)*

1. La preventiva annotazione nel Re.Ge.WEB della nomina del difensore è requisito indispensabile per il deposito degli atti del procedimento e dei documenti allegati.
2. Il PDP consente, con apposita e distinta procedura, il deposito degli atti di nomina del difensore successivamente alla avvenuta notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. L'atto di nomina in forma di documento informatico rispetta i requisiti di cui all'art. 4, co. 2.

#### ART. 6

##### *(Deposito da parte dei difensori)*

1. Gli atti del procedimento ed i documenti allegati di cui all'articolo 4 sono depositati dai difensori all'ufficio giudiziario secondo la procedura prevista sul PDP, che consiste:
  - a) nell'inserimento dei dati richiesti dal sistema;
  - b) nel caricamento dell'atto del procedimento e dei documenti allegati;
  - c) nell'esecuzione del comando di invio.
2. Il PDP, al termine della procedura di cui al comma 1, genera la ricevuta di accettazione del deposito che contiene:
  - a) un identificativo unico nazionale nella forma anno/numero;
  - b) i dati inseriti dal depositante;
  - c) la data e l'orario dell'operazione di invio rilevati dai sistemi del Ministero.
3. La ricevuta è scaricabile e resta, comunque, a disposizione del difensore sul PDP.
4. Il difensore può verificare lo stato del deposito accedendo al PDP; i possibili valori di stato sono:
  - a) Inviato: eseguita con successo l'operazione di "Invio";
  - b) In transito: in attesa di smistamento al sistema dell'Ufficio del pubblico ministero destinatario;
  - c) In fase di verifica: il deposito è pervenuto nei sistemi dell'ufficio del pubblico ministero destinatario;
  - d) Accolto: intervenuta associazione dell'atto inviato al procedimento di riferimento;
  - e) Rigettato: rifiuto del deposito; la motivazione è riportata sul PDP;
  - f) Errore Tecnico: si è verificato un problema in fase di trasmissione; il difensore è invitato dal messaggio di stato ad effettuare nuovamente il deposito.

#### ART. 7

*(Gestione del deposito da parte del personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero)*

1. Il personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero ha a disposizione apposite funzionalità per la gestione dei depositi pervenuti tramite il PDP e si avvale dell'ausilio dell'esito dei preventivi controlli automatici eseguiti dai sistemi.
2. A seguito delle verifiche il personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero può accettare o rifiutare il deposito.
3. L'accettazione o il rifiuto con la relativa data ed orario sono visibili dal depositante sul PDP come indicato all'art. 6, comma 4.
4. All'accettazione o rifiuto del deposito gli atti del procedimento ed i documenti allegati in forma di documento informatico sono conservati nel sistema documentale di cui all'articolo 11, comma 2, delle Specifiche Tecniche.

ART. 8

(Requisiti di sicurezza e protezione dei dati)

1. Le trasmissioni utilizzano algoritmi di cifratura asimmetrica e chiavi di sessione conformi a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, delle Specifiche Tecniche.
2. Nel momento in cui il deposito assume lo stato "in transito" di cui all'articolo 6, comma 4 lettera b, il PDP cancella tutti i dati personali.

ART. 9

(Pubblicità)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

Il Direttore Generale per i sistemi informativi  
automatizzati del Ministero della giustizia